

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2008****che modifica la decisione 2006/589/CE per quanto riguarda l'aviglicine HCl**

[notificata con il numero C(2008) 1071]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/278/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla direttiva 91/414/CEE, articolo 6, paragrafo 2, il Regno Unito ha ricevuto il 27 ottobre 2004, dalla ditta Valent Bioscience, una richiesta relativa all'inserimento della sostanza attiva aviglicine HCl nell'allegato I della citata direttiva.
- (2) Con la decisione 2006/589/CE della Commissione ⁽²⁾ si conferma che, a seguito di un esame preliminare, il dossier risulta «completo», in quanto si possono considerare soddisfacenti, in linea di principio, i dati e le informazioni conformi alle disposizioni degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Gli Stati membri hanno quindi facoltà di concedere autorizzazioni provvisorie per quanto riguarda prodotti fitosanitari contenenti aviglicine HCl, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE. Nessuno Stato membro si è avvalso di questa facoltà.
- (4) Il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha fatto presente alla Commissione che un esame dettagliato del dossier ha rivelato la necessità di disporre di diversi dati aggiuntivi, conformemente a quanto disposto negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. Il dossier non può più pertanto essere considerato completo.
- (5) Il notificante per l'aviglicine HCl ha informato il Regno Unito e la Commissione della sua intenzione di non sostenere ulteriormente la valutazione in corso e di non presentare ulteriori dati. Risulta quindi evidente

che il dossier non sarà completato e che pertanto lo Stato membro relatore non sarà in grado di elaborare una relazione di valutazione concernente l'aviglicine HCl e di presentarla alla Commissione, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare e agli altri Stati membri. Occorre pertanto revocare la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie.

- (6) Dal momento che nessuno Stato membro ha concesso un'autorizzazione provvisoria per questa sostanza attiva non occorre prevedere un periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti aviglicine HCl.
- (7) La decisione 2006/589/CE deve essere modificata di conseguenza.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 2006/589/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/76/CE della Commissione (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 100).

⁽²⁾ GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9.

ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.	Nome comune, numero di identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
1	Mandipropamid n. CIPAC: non ancora assegnato	Syngenta AG	13.12.2005	AT
2	Meptyldinocap n. CIPAC: non ancora assegnato	Dow AgroSciences	12.8.2005	UK